

N.° 2256.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1.

La Cassa dei depositi e dei prestiti è ricostituita sulle basi determinate dalla presente legge.

Art. 2.

La Cassa è posta sotto la guarentigia dello Stato.

CAPO I.

Dei depositi.

Art. 3.

Dovranno depositarsi nella Cassa:

1.° Le somme, gli effetti del Debito pubblico e le azioni di commercio e d'industria nei casi di deposito tanto prescritto od autorizzato dalla legge, quanto ordinato dall'Autorità giudiziaria od amministrativa.

2.° Le somme in numerario o rappresentate da effetti del Debito pubblico nei casi di cauzione giudiziaria od altra prescritta dalla legge;

3.° Le somme pignorate o ricavate dalla vendita di mobili da distribuirsi per contributo fra i creditori a termini dell'art. 751 del Codice di procedura civile;

4.° Le somme ricavate dalla subastazione di stabili per esecuzione forzata, se nel corso di un mese successivo all'anno prefisso dall'art. 841 di detto Codice non saranno versate a mani dei creditori, o non saranno convertite in

impiego fruttifero, in conformità dell'articolo medesimo, a meno che il Tribunale abbia altrimenti ordinato;

5.° Le somme dovute da Divisioni amministrative, Provincie, Comunità, e dagli Istituti di carità e beneficenza, delle quali non possa effettuarsi il pagamento ai rispettivi creditori, o per cause di opposizione o sequestro, o per altre legittime cause;

6.° Le somme e gli effetti del Debito pubblico provenienti da successioni di regnicoli deceduti all'estero, finché gli aventi diritto possano assumerne il possesso;

7.° Le somme ed effetti del Debito pubblico che a titolo di deposito si trovassero presso le Cancellerie consolari all'estero, per cui gli aventi diritto durante un biennio non avessero fatto richiamo;

8.° Le somme, gli effetti del Debito pubblico e le azioni di commercio o d'industria provenienti da successioni apertesesi nello Stato, quando incerti ne sono gli eredi;

9.° Le somme delle cauzioni che sono tenuti di prestare i Contabili ed altri individui contemplati nella legge 16 febbraio 1854;

10.° Le somme di cui è prescritto il deposito nei casi di surrogazione militare prevista dalla legge 20 marzo 1854.

Articoli 4-31.
[omissis]

Art. 32.

La presente legge avrà effetto dal primo luglio prossimo.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino il 30 giugno 1857.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V.° Il Guardasilli

DE FORESTA.

C. CAVOUR.